

n. 326, derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su un apposito conto corrente intestato alla medesima.

Art.

Le risorse di cui al comma 8, lettera c), dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2004, n. 326, derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (E.M.E.A.) e con altri organismi internazionali, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.

Art. 3.

Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernenti convegni o congressi riguardanti i medicinali, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affluiscono per il 60 per cento direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.

La rimanente quota pari al 40 per cento delle predette somme continua ad affluire all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al cap. 2230, art. 4.

Art. 4.

Le entrate di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni, derivanti dalle attività ispettive alle officine farmaceutiche, che ai sensi del comma 295 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco, devono essere versate su apposito conto corrente intestato alla medesima.

Art. 5.

Le risorse di cui al comma 8, lett. b) e c) dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introitate nel corso del corrente anno sui capitoli di entrata 2225, 2230, art. 11, 2230, art. 12, devono essere riassegnate ai capitoli delle unità previsionali di base destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana del farmaco secondo la ripartizione indicata dalla medesima.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48*

07A02756

DECRETO 23 gennaio 2007.

Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione del 20 aprile 2004 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 13 ottobre 2004 recante modifica del decreto 31 gennaio 2002 concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina», ed in particolare l'art. 10, comma 2;

Considerato che il comitato tecnico per l'anagrafe bovina previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 2002 ha ritenuto indispensabile modificare gli allegati I, II, III e V di cui al citato decreto 13 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II, III, IV al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007


Il Ministro:

*Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 242*

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare sinistro

Dimensione minima dei caratteri del codice identificativo: 5 mm.



LATO ESTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE

LATO INTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare destro

Dimensione minima dei caratteri del codice identificativo: 5 mm.

**Sigla
Servizi Veterinari
Italiani**

**Codice ISTAT della
Provincia (3 cifre)**

**Ultime 4 cifre del
codice identificativo
del capo**



LATO ESTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE

Sigla Nazione

**Prime 5 cifre del
codice identificativo
del capo**



LATO INTERNO AL PADIGLIONE AURICOLARE

I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;
- b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi o comunque con una deformazione permanente ed irreversibile dei marchi stessi che ne impedisca il riutilizzo;
- d) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocerli;
- e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;
- f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale forma, maschio e femmina;
- g) ciascuna parte del marchio destro ha una lunghezza minima di 45 mm;
- h) ciascuna parte del marchio destro ha una larghezza minima di 55 mm;
- i) caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;
- j) previa specifica autorizzazione del Ministero della salute il marchio auricolare da apporre all'orecchio sinistro, può avere anche caratteristiche diverse rispetto a quanto dettagliato ai punti f),g),h), i) purchè siano riportate le diciture e le sigle specificate nel presente allegato e non siano compromesse le proprietà di sicurezza, innocuità e inviolabilità dei mezzi identificativi. Tale specifica autorizzazione sarà limitata alla possibilità di introdurre nel marchio stesso un dispositivo atto a consentire l'identificazione elettronica aggiuntiva;
- k) sul lato interno del marchio da apporre all'orecchio sinistro è disponibile, compatibilmente con le dimensioni minime del marchio e dei caratteri prescritte nel presente allegato, una parte a disposizione dell'allevatore in cui possono essere inserite informazioni aggiuntive (es. codice dell'azienda, numero aziendale, codice a barre, ecc) ;
- l) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;
- m) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

ALLEGATO II

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO

(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

CODICE IDENTIFICATIVO

<input type="text"/>	<input type="text"/>	CODICE A BARRE
Codice ⁽¹⁾ elettronico (M/B) <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

Codice azienda**Codice del marchio della madre**IT Codice del marchio della madre genetica E.T.⁽²⁾ ☐Codice del marchio applicato in precedenza all'animale ⁽³⁾ Sesso (M/F) ☐

Data di nascita dell'animale _____ Data di applicazione del marchio _____

Data ingresso in stalla _____ Nato in azienda ☐ Razza _____Origine dell'animale: Paesi Terzi ☐ Paese di origine: _____ Paese di provenienza⁽⁴⁾ _____

Detentore (cognome, nome): _____ Cod. fiscale _____

Proprietario (cognome, nome) ⁽⁵⁾: _____ Cod. fiscale _____

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione Firma _____

- (1) Da compilare in caso di animali identificati anche elettronicamente (M = marca auricolare elettronica; B = bolo ceramico con transponder)
 (2) Da compilare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento embrionale
 (3) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative vigenti
 (4) Indicare il Paese Terzo di Provenienza se diverso dal Paese di origine
 (5) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal detentore

PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE⁽⁶⁾**Codice azienda di destinazione**IT

Data ingresso in stalla/...../.....

Firma del detentore _____

MACELLAZIONE O DECESSOAnimale macellato/deceduto⁽⁷⁾ in data:/...../.....

presso _____

Comune _____ Prov. _____

Spett.le

.....
 Via.....
 CAP CITTA'.....
 PROVINCIA.....

(6) Da compilarsi nel caso di utilizzo della cedola come Passaporto provvisorio
 (7) Cancellare la dizione non corretta

SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

00000000/02



REGIONE

AZIENDA U.S.L.

Codice CSN

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

CODICE AZIENDALE ⁽¹⁾

IT

Codice progetto

Detentore (Cognome e Nome)

Cod. fiscale

Proprietario (Cognome e Nome)

Cod. fiscale

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Identificativo elettronico ⁽³⁾

Marca auricolare:

Sesso

Data nascita

Marca della madre ⁽⁴⁾

Razza

Embryo transfer ⁽⁵⁾

Marca madre genetica

Marca precedente ⁽⁶⁾

Codice Paese d'origine

Data ingresso in stalla

Data rilascio

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Passaporto stampato da:

(retro)

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE

Codice Azienda di destinazione : IT

Identificativo fiscale allevamento

Data di ingresso in stalla

Firma del detentore

1

Codice Azienda di destinazione : IT

Identificativo fiscale allevamento

Data di ingresso in stalla

Firma del detentore

2

Codice Azienda di destinazione : IT

Identificativo fiscale allevamento

Data di ingresso in stalla

Firma del detentore

3

Codice Azienda di destinazione : IT

Identificativo fiscale allevamento

Data di ingresso in stalla

Firma del detentore

4

MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto ⁽⁷⁾ in data: / /

presso

Codice mattatoio

Comune

Prov.

- (1) Azienda di nascita (o di prima importazione)
- (2) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
- (3) Da compilare nel caso l'animale sia identificato anche elettronicamente (M = marca auricolare elettronica; B = bolo ceramico con transponder)
- (4) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
- (5) Da compilare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento embrionale
- (6) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01.01.1998 e successivamente rimarcati
- (7) Cancellare la dizione non corretta.

ALLEGATO IV

Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - Piazzale Marconi 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto: cognome
 nome nato a
 rappresentante legale della ditta fornitrice
 sede legale prov.
 codice fiscale/p.iva

il

Chiede

Che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina ai sensi del D.P.R. n. 317/96, del D.P.R. n. 437/2000 e successive modificazioni (decreto ministeriale 31 gennaio 2002, decreto ministeriale 13 ottobre 2004).

Il sottoscritto si impegna:

a comunicare che trattasi di * di marchi auricolari;
 a consegnare marchi auricolari seguendo tutte le procedure di cui al manuale operativo e indicate dalla BDN o BDR (ove previsto). Nel caso in cui la regione volesse ricorrere alla modalità cosiddetta «alternativa» il fornitore autorizzato sarà tenuto a notificare alla BDN i codici prodotti, indicando come destinataria la struttura incaricata della distribuzione, la quale sarà tenuta a comunicare alla BDN l'indicazione dell'allevamento che, in modo esclusivo, utilizzerà tali marchi per l'identificazione dei capi di competenza;

a consegnare i marchi richiesti, allegando a ciascuno di essi la relativa cedola identificativa (esclusivamente per i marchi di prima identificazione) e, contestualmente comunicare alla BDN l'elenco e la data di spedizione dei marchi auricolari stampati per ciascun allevatore;

a comunicare all'autorità giudiziaria, al Ministero della salute e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento dei marchi auricolari e/o relative cedole identificative limitatamente alle responsabilità direttamente connesse con l'attività di produttore/fornitore/distributore, ossia esclusivamente negli stadi di produzione, fornitura e distribuzione sino alla spedizione (nel caso di vendita a distanza) o consegna (nel caso di vendita diretta);

a non fornire marchi auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la spedizione (o consegna) nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dal perfezionamento dell'ordine stesso;

*Indicare per quale figura sta presentando la domanda (produttore, fornitore, distributore) e, eventualmente, indicare il nominativo della Ditta, iscritta a sua volta in elenco, dalla quale intende approvvigionarsi.

a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, un campione, per ciascun tipo, di marchio auricolare per gli animali e un facsimile della cedola identificativa che la ditta ha in commercio ed intende distribuire ^{(1) (2)};

a non distribuire o commercializzare marchi auricolari diversi dai campioni depositati ^{(1) (2)};

nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione degli stessi presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario ^{(1) (2)};

ad elencare i «codici delle marche» che intende commercializ-

ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla camera di commercio;

ad allegare alla domanda di riconoscimento la certificazione di conformità dei marchi auricolari come previsto dal decreto ministeriale del 28 maggio 2002 e successive modificazioni ^{(1) (2)}.

Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente decreto.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marchi smarriti, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la ditta che procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati almeno negli ultimi tre anni, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato più di una volta, la ditta dovrà illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.

Il sottoscritto è a conoscenza che i marchi forniti, previa procedura concordata, potranno essere sottoposti a perizia e che il costo della stessa sarà a proprio carico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonché le disposizioni legislative vigenti, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco fornitori di marchi auricolari redatto dal Ministero della salute.

Data

¹⁾ Paragrafo da inserire se intende iscriversi come PRODUTTORE.

²⁾ Paragrafo da inserire se intende iscriversi come FORNITORE.

07A02790

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 dicembre 2006.

Struttura ordinativa e compiti del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME
 E LE INNOVAZIONI NELLA
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;